



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 675 DEL 10/08/2026

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN GALLARATE - 2° LOTTO - STRUTTURE PREFABBRICATE - CUP: E35B22000480004 - CIG: B71E61A874 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 DEL 04/02/2026 - SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA REI SYSTEM S.R.L - AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL' IMPORTO CONTRATTUALE DI SUBAPPALTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l' art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2026-2028;
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: *"Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n.55, efficace ai sensi di legge, a oggetto: *"Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021 -2026"*;
- la determinazione dirigenziale n. 13/02/2025, n. 111, efficace ai sensi di legge, che ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto, per un costo complessivo preventivato, ammontante ad un importo totale di € 7.000.000,00, di cui € 5.949.513,33 per L1 ed € 1.050.486,66 per L2, di cui Euro 5.202.961,80 per lavori a base di appalto (L.1 – corpo Palazzetto) ed euro 929.726,00 per lavori a base di appalto (L.2 – strutture prefabbricate);
- la determinazione dirigenziale 09/06/2025, n. 408, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di

appalto per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport in territorio comunale di Gallarate - (*L.2 – strutture prefabbricate relative alla copertura della struttura*), mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito alla gara corredato dai suoi allegati, da trasmettere agli operatori individuati attingendo da elenchi ufficiali di operatori economici del Comune di Gallarate, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;

- la determinazione dirigenziale 31/07/2025, n. 540, efficace ai sensi di legge con la quale, a seguito di gara a procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stato affidato l'appalto relativo ai lavori di "*Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport in Gallarate* riguardanti il 2° Lotto funzionale dei lavori - *Strutture prefabbricate relative alla copertura della struttura*" - nei confronti della Ditta BERTINI S.R.L. con sede in Località Miniere Riva Valdobbia, 9 13021 Alagna Valsesia (VC) - CF/P.IVA 01906730021, con un ribasso del 1,000% sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €.920.659,31, comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad €. 176.647,94 ed €.23 057,20, oltre ad IVA al 10%;
- il contratto di appalto e il verbale di consegna dei lavori sottoscritto tra le parti, ai sensi dell'art. 3 dell'All. II 14 del D.Lgs n. 36/2023;
- la determinazione dirigenziale n. 98 del 04/02/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: "*Appalto per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in Gallarate - 2° lotto - strutture prefabbricate - CUP: E35B22000480004 - CIG: B71E61A874 - autorizzazione subappalto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 31/03/2023 a favore della ditta REI SYSTEM S.R.L.*";
- la richiesta di integrazione *ad addendum* del contratto di subappalto in corso con l'impresa REI SYSTEM S.R.L., con sede legale in Calcio (BG), Via Italia, 4/A, P.Iva 03721560161 trasmessa, in data 06/08/2026 – Protocollo Generale n. 55534, dall'impresa BERTINI S.R.L., aggiudicataria dei lavori in oggetto ed allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A), per opere riferite alla seguente categoria di appalto: OS7, ("*Realizzazione di sigillature*") per l'importo modificato ed integrato pari a complessivi €. - 6.653,00 oltre I.V.A. di legge, compresi oneri della sicurezza, in aggiunta all'importo di €. 2.800,00, di cui €. 140,00 per oneri della sicurezza, autorizzato con precedente determinazione dirigenziale n. 98 del 04/02/2026, per un importo totale incrementato pari ad Euro 9.453,00 di cui Euro 470,00 per oneri della sicurezza;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 10.08.2026 recante il numero 3823, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 98 del 04/02/2026, l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, Ditta BERTINI S.R.L. con sede in Località Miniere Riva Valdobbia, 9 13021 Alagna Valsesia, è stata autorizzata a subappaltare opere riferite alla seguente categoria di appalto: OS7, ("*Realizzazione di sigillature*") per l'importo di complessivi €. 2.800,00, di cui €. 140,00 per oneri della sicurezza, a favore dell'impresa REI SYSTEM srl con sede legale in Calcio (BG), Via Italia, 4/A, P.Iva 03721560161;
- con comunicazione in data 06/08/2026 – Protocollo Generale n. 55534, l'impresa subappaltante di cui sopra, ha trasmesso richiesta di integrazione *ad addendum* del contratto di subappalto in corso con l'impresa subappaltatrice REI SYSTEM srl, per opere riferite alla seguente lavorazioni di appalto: OS7, ("*Realizzazione di sigillature*") per l'importo modificato ed integrato pari a complessivi €. 6.653,00 oltre I.V.A. di legge,

compresi oneri della sicurezza, in aggiunta all'importo di €. 2.800,00, di cui €. 140,00 per oneri della sicurezza, autorizzato con precedente determinazione dirigenziale n. 98 del 04/02/2026, per un importo totale incrementato pari ad Euro 9.453,00 di cui Euro 470,00 per oneri della sicurezza;

Considerato che:

- l'art. 119 del D.lgs. d.lgs. n.36/2023, e l'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltatore, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale integrazione contrattuale al subappalto precedentemente autorizzato, va assentito con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art.47 del Capitolato speciale d'appalto;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nell'istanza di integrazione contrattuale al subappalto in oggetto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con la citata nota acquisita in data 06/08/2026 – Protocollo Generale n. 55534, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione all'integrazione del subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato e documentato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lg. n. 18/04/2016 n. 50;
- questa Stazione appaltante revocherà la presente autorizzazione, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lg. 18/04/2016 n. 50 non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213;

- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028*", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare la richiesta in data 06/08/2026 – Protocollo Generale n. 55534, allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A), presentata dall'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, relativa all'integrazione *ad addendum* del contratto di subappalto in corso con l'impresa REI SYSTEM srl con sede legale in Calcio (BG), Via Italia, 4/A, P.Iva 03721560161, per opere riferite alla seguente lavorazioni di appalto: OS7, ("*Realizzazione di sigillature*") per l'importo modificato ed integrato pari a complessivi €. 6.653,00 oltre I.V.A. di legge, compresi oneri della sicurezza, in aggiunta all'importo di €. 2.800,00, di cui €. 140,00 per oneri della sicurezza, autorizzato con precedente determinazione dirigenziale n. 98 del 04/02/2026, per un importo totale incrementato pari ad Euro 9.453,00 di cui Euro 470,00 per oneri della sicurezza;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto, richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- di dare atto che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, ma l'importo degli stati di avanzamento verranno corrisposti esclusivamente alla ditta appaltatrice, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto in applicazione alla dichiarazione di rinuncia fornita da parte del subappaltatore, facente parte della documentazione prodotta;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in corso di nomina;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di autorizzare** la richiesta in data 06/08/2026 – Protocollo Generale n. 55534, allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A), presentata dall'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, relativa all'integrazione *ad addendum* del contratto di subappalto in corso con l'impresa REI SYSTEM srl con sede legale in Calcio (BG), Via Italia, 4/A, P.Iva 03721560161, per opere riferite alla seguente lavorazioni di appalto: OS7, ("*Realizzazione di sigillature*") per

l'importo modificato ed integrato pari a complessivi €. 6.653,00 oltre I.V.A. di legge, compresi oneri della sicurezza, in aggiunta all'importo di €. 2.800,00, di cui €. 140,00 per oneri della sicurezza, autorizzato con precedente determinazione dirigenziale n. 98 del 04/02/2026, per un importo totale incrementato pari ad Euro 9.453,00 di cui Euro 470,00 per oneri della sicurezza;

2. **di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
5. **di dare atto** che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, ma l'importo degli stati di avanzamento verranno corrisposti esclusivamente alla ditta appaltatrice, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto in applicazione alla dichiarazione di rinuncia fornita da parte del subappaltatore, facente parte della documentazione prodotta;
6. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

- A)** - Richiesta autorizzazione integrazione contratto di subappalto in data 06/08/2026 – Protocollo Generale n. 55534.

CT/LP/GB PALAZZETTO SPORT-subappalto REI SYSTEM

Gallarate, 10/08/2026

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)